

R.D. 18 giugno 1931, n. 773:
Approvazione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931)

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convertito nella legge 22 gennaio 1928, n. 290, che autorizza il Governo del Re a coordinare le disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici penale e di procedura penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1° della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, con cui il governo del Re è pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice penale e di procedura penale con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato;

Visti i codici penale e di procedura penale, approvati con regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398, e n. 1399;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Articolo unico

E' approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO I **DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE**

CAPO I **DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA E DEI** **PROVVEDIMENTI D'URGENZA O PER GRAVE NECESSITA' PUBBLICA**

Art. 1 - (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.-L. 14 aprile 1927, n. 593)

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal potestà.

Art. 2 - (art. 2 T.U. 1926) [1]

Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al ministro per l'interno.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 1961, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - (art. 159 T.U. 1926) [1]

1. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

2. La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. [2]

3. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. [3]

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza. [4]

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224.

(2) Comma modificato dall'art. 31, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; per l'applicazione della disposizione di cui al predetto comma 1 dell'art. 31, D.L. 112/2008 alle carte d'identità in corso di validità, vedi il comma 2 del medesimo art. 31, D.L. 112/2008. Successivamente il

presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Gazzetta Ufficiale n. 27 febbraio 2010, n. 48). Il termine del 1° gennaio 2011 è stato posticipato al 31 marzo 2011 dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010) – Tabella 1.

(3) Comma sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 e, successivamente, dall'art. unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224, come modificato dall'art. 10, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, a sua volta abrogato dall'art. 25, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 11-ter, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 6, L. 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 4 - (art. 3 T.U. 1926) [1]

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 1962, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.

CAPO II

DELLA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

Art. 5 - (art. 4 T.U. 1926)

I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.

E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 6 - (art. 5 T.U. 1926)

Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal ministro per l'interno.

Art. 7 - (art. 6 T.U. 1926)

Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

CAPO III

DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

Art. 8 - (art. 7 T.U. 1926)

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

Art. 9 - (art. 8 T.U. 1926)

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 10 - (art. 9 T.U. 1926)

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Art. 11 - (art. 10 T.U. 1926)

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta [1].

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Art. 12 - (art. 11 T.U. 1926)

[1. Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.] (1)

2. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

(1) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

Art. 13 - (art. 12 T.U. 1926)

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di [tre anni, computati] (1) secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

(1) Il termine di durata passa da un anno a tre anni per effetto del disposto di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

Art. 14 - (art. 13 T.U. 1926)

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.

CAPO IV**DELL'INOSSERVANZA DEGLI ORDINI DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE CONTRAVVENZIONI****Art. 15 - (Art. 14, T.U. 1926)**

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 516 (lire un milione) [1] .

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 16 - (art. 15 T.U. 1926)

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Art. 17 - (Art. 16, T.U. 1926) [1]

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (lire quattrocentomila).

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 17 bis [1]

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella

tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni) [2] .

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni) [3] [4]

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(2) Comma modificato dall'art. 46, comma 3, lettera a), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, successivamente, dall'art. 8, comma 3, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(3) Comma modificato dall'art. 37, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 1996, n. 13, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Art. 17 ter [1]

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato [2] .

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. [3]

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(2) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.

(3) Comma sostituito dall'art. 11, comma 2, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 e, da ultimo, dall'art. 9, comma 5, L. 29 marzo 2001, n. 135.

Art. 17 quater [1]

1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 17 quinquies [1]

1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 7 aprile 1995, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del presente testo unico, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 17 sexies [1]

1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca dei beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 18 - (Art. 17, T.U. 1926)

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 (lire 200.000) [1] a euro 413 (800.000) [1] . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) [1] a euro

413 (800.000) [1] . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

(2) Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19 - (Art. 18, T.U.) [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 20 - (art. 19 T.U. 1926)

Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

Art. 21 - (art. 20 T.U. 1926)

E' sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

E' manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

Art. 22 - (art. 21 T.U. 1926)

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

Art. 23 - (art. 22 T.U. 1926)

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il di scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 24 - (Art. 23, T.U. 1926)

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 30 (lire 60.000)

[1] a euro 413 (800.000) [1] .

(1) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO II

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE **PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI**

Art. 25 - (Art. 24, T.U. 1926) [1] [2] [3]

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51 (lire 100.000) [4] .

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1957, n. 45 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

(2) Per la competenza del giudice di pace nel delitto di cui al presente articolo, vedi l'art. 15, comma 3, L. 24 novembre 1999, n. 468 e l'art. 4, commi 2, lett. a), 3 e 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(3) A norma dell'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza del giudice di pace si applica l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.

(4) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 26 - (art. 25 T.U. 1926)

Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Art. 27 - (art. 26 T.U. 1926)

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

CAPO III

DELLE RACCOLTE DELLE ARMI E DELLE PASSEGGIATE **IN FORMA MILITARE**

Art. 28 - (Art. 27, T.U. 1926)

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, [l'assemblaggio] (1), la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. [2]

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. [3]

[La validità della licenza è di 2 anni.] (4)

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e [con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro]. [5]

(1) La parola riportata tra parentesi è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

(2) Comma modificato dall'art. 1-ter, comma 3, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006.

(3) Comma sostituito dall'art. 1-ter, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006.

(4) La frase riportata tra parentesi è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

(4) Comma modificato, prima, dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall'art. 1-ter, comma 3, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006 e successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), che ha sostituito quanto riportato tra parentesi.

Art. 29 - (art. 28 T.U. 1926)

Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

CAPO IV DELLE ARMI

Art. 30 - (art. 29 T.U. 1926)

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

Art. 31 - (art. 30 T.U. 1926)

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, [assemblarle] (1) introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche. [Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.] (2)

(1) La parola riportata tra parentesi è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

(2) La frase riportata tra parentesi è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Art. 31-bis (1)

1. Per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.

2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate 3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Art. 32 - (Art. 31, T.U. 1926)

Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000) [1] .

(1) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 33 - (Art. 32, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 34 - (art. 33 T.U. 1926)

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

Art. 35 (1)

1. L'armaiolo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

(2) Si riporta il testo dell'art. 45 previgente:

“Art. 35 - (Art. 34, T.U. 1926)

Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129 (lire 250.000).

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a euro 129 (lire 250.000).”

Art. 36 - (art. 35 T.U. 1926)

Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Art. 37 - (art. 36 T.U. 1926) [1]

E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.

(1) Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 38 - (art. 37 T.U. 1926)

[Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.] (1)

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

[Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.] (2)

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.] (2)

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Art. 39 - (art. 38 T.U. 1926)

Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Art. 40 - (art. 39 T.U. 1926)

Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

Art. 41 - (art. 40 T.U. 1926)

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Art. 42 - (Art. 41, T.U. 1926)

1. [1] .

2. [1] .

3. Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. [La licenza ha validità annuale] (3)

[4. Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.] (2)

(1) Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

(3) Il periodo riportato tra parentesi è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

Art. 43 - (art. 42 T.U. 1926)

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi [1] .

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Art. 44 - (art. 43 T.U. 1926)

Non può essere concessa la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

E' però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

Art. 45 - (art. 44 T.U. 1926)

Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

CAPO V

DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI

Art. 46 - (art. 45 T.U. 1926)

Senza licenza del ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresì, senza licenza del ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 47 - (art. 46 T.U. 1926)

Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

E' vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 48 - (art. 47 T.U. 1926)

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

Art. 49 - (art. 48 T.U. 1926)

Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 50 - (art. 49 T.U. 1926)

Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.

Art. 51 - (art. 50 T.U. 1926)

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse [hanno validità di due anni dalla data del rilascio.] (1). Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

E' consentita la rappresentanza.

(1) Le parole "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono state così sostituite dall'art. 13, comma 1, lett. c) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

Art. 52 - (art. 51 T.U. 1926)

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione e per la vendita delle materie stesse non possono essere concesse senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concesse a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

Art. 53 (1)

1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010) – **In vigore dal 1° luglio 2010.**

Art. 54 - (art. 53 T.U. 1926)

Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere concessa se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Art. 55 - (Art. 54, T.U. 1926)

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. [“Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento]. (1) I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati [2] .

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di [cinquanta] (3) anni anche dopo la cessazione dell'attività [4].

[Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.]

(5)

E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V^a categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. [6]

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere [7] Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000) [8] [9] .

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V^a categoria, gruppo D e gruppo E. [10]

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000) [8] [9] .

(1) Il periodo riportato tra parentesi è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

(2) Comma modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356.

(3) La parola riportata tra parentesi è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010). In precedenza era previsto un periodo di "cinque" anni.

(4) Comma modificato dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7.

(5) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

(6) Comma sostituito dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452 e, successivamente, modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 25 gennaio 2006, n. 29

(7) Comma sostituito dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.

(8) Importo così elevato per effetto dell'art. 34, comma 1, L. 18 aprile 1975, n. 110 e dell'art. 113, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(9) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.

(10) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), L. 25 gennaio 2006, n. 29.

Art. 56 - (art. 55 T.U. 1926)

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.

Art. 57 - (art. 56 T.U. 1926)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

[La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.] (1)

[Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.] (1)

[Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.] (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Art. 58 - (Art. 57, T.U. 1926)

E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206 (lire 400.000) [1] se il fatto non costituisce un più grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

(1) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 59 - (art. 58 T.U. 1926)

E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 60 - (art. 59 T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

Art. 61 - (Art. 60, T.U. 1926)

L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa [1] fino a euro 51 (lire 100.000) [2] .

(1) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.

(2) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689

Art. 62 - (Art. 61, T.U. 1926) [1]

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con la sanzione amministrativa da euro 103 (lire 200.000) [2] a euro 516 (1.000.000) [2] [3] [4] .

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o

tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa [5] da euro 206 (lire 400.000) [6] a euro 619 (lire 1.200.000) [6]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340, limitatamente alla parte che disciplina il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente il predetto procedimento e i relativi adempimenti amministrativi sono soppressi.

(2) Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Per la competenza del giudice di pace nel delitto di cui al presente comma, vedi l'art. 15, comma 3, L. 24 novembre 1999, n. 468 e l'art. 4, commi 2, lett. a), 3 e 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(4) A norma dell'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza del giudice di pace si applica l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.

(5) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.

(6) Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO VI **DELLE INDUSTRIE PERICOLOSE E DEI** **MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI**

Art. 63 - (art. 62 T.U. 1926)

Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.

Art. 64 - (art. 63 T.U. 1926)

Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamenti il podestà provvede sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, l'ufficio del genio civile.

Art. 65 - (art. 64 T.U. 1926)

Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.

Art. 66 - (Art. 65, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 67 - (art. 66 T.U. 1926)

I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli art. 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI,
AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI,
OPERAI E DOMESTICI

CAPO I
DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 68 - (Art. 67, T.U. 1926) [1]

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione [2] .

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali [3] .

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 15 aprile 1970, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.

(2) Comma modificato dall'art. 164, comma 3, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(3) Per il trasferimento ai comuni della funzione di rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'espletamento di gare di autoveicoli, vedi l'art. 163, comma 2, lett. f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 69 - (art. 68 T.U. 1926)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 70 - (Art. 69, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 71 - (art. 70 T.U. 1926)

Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Art. 72 - (Art. 71, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 73 [1]

(1) Articolo sostituito dall'art. 6, R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327 e, successivamente, abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 74 [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161 e, successivamente, abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 75 - (Art. 73, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 75-bis [1]

1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. [L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.] (2)

(1) Articolo inserito dall'art. 8, comma 2, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(2) Periodo soppresso dall'art. 13, comma 1, lett. d) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

Art. 76 - (Art. 74, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653 e, successivamente, abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera b), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 77 - (art. 75 T.U. 1926)

Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 78 - (Art. 76, T.U. 1926)

L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

Salve le sanzioni previste dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire 100.000) a euro 309 (lire 600.000) [1] .

(1) Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 79 - (Art. 77, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653.

Art. 80 - (art. 78 T.U. 1926)

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 81 - (Art. 79, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 82 - (art.80 T.U. 1926)

Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombrò del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Art. 83 - (Art.81, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 84 - (art.82 T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 85 - (Art. 83, T.U. 1926)

E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa [1] da euro 10 (lire 20.000) [2] a euro 103 (200.000) [2] .

E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa [1] da euro 10 (lire 20.000) [2] a euro 103 (200.000) [2] .

(1) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.

(2) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 85-bis [1]

1. E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.

(1) Articolo inserito dall'art. 21, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

CAPO II DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 86 - (art. 84 T.U. 1926)

1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. [1]

2. Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma. (2)

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. [3]

(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.

(2) Comma prima abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012, poi così sostituito dall'art. 2bis della legge 7 agosto 2012, n. 131 (G.U. n. 185 del 9 agosto 2012), di conversione del D.L. 20 giugno 2012, n. 79. In vigore dal 10 agosto 2012.

Si riporta il testo del precedente comma 2:

“2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.

(3) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 87 - (Art. 85, T.U. 1926)

E' vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 88 - (Art. 86, T.U. 1926) [1] [2]

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di

altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

(1) Articolo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 9, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e successivamente, sostituito dall'art. 37, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(2) Si riportano i commi 2-ter e 2-quater della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40:

“2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.”.

Art. 89 - (Art. 87, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 90 - (Art. 88, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 91 - (Art. 89, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 92 - (art. 90 T.U. 1926)

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 93 - (art. 91 T.U. 1926)

[1]

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

(1) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 94 - (art. 92 T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 95 - (Art. 93, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 96 - (Art. 94, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 97 - (Art. 95, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 98 - (Art. 96, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 99 - (art. 97 T.U. 1926)

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore [ai trenta giorni] (1), senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

(1) Il termine passa dagli otto giorni ai trenta giorni per effetto del disposto di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

Art. 100 - (art. 98 T.U. 1926)

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

Art. 101 - (Art. 99, T.U. 1926)

E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

[1] .

[1] .

(1) Comma abrogato dall'art. 25, n. 6, L. 26 aprile 1934, n. 653.

Art. 102 - (art. 100 T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 103 - (Art. 101, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287 e, successivamente, abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 104 - (art. 102 T.U. 1926)

E' vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie.

Art. 105 - (art. 103 T.U. 1926)

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita di qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio "assenzio".

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21% del volume contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Art. 106 - (art. 104 T.U. 1926)

Con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche.

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

[Art. 107 - (art. 105 T.U. 1926)

I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche devono denunciare al prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.]

(1)

(6) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

Art. 108 - (art. 106 T.U. 1926) [1]

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti, dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. [2]

[3]

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il

dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

(1) Per il trasferimento ai comuni delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(2) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza.

(3) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 109 - (Art. 107, T.U. 1926) [1]

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. [2]

(1) Articolo modificato dall'art. 16, commi 1 e 2, L. 30 settembre 1993, n. 388, dall'art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, successivamente, dall'art. 7, commi 1, 2 e 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203e, da ultimo, sostituito dall'art. 8, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 135.

(2) Comma così sostituito dall'art. 40, comma 1 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 – In vigore dal 6 dicembre 2011.

Art. 110 - (art. 108 T.U. 1926) [1] [2] [19]

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. [3]

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti [4]

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. [5]

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; [6] [7]

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); [8]

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. [9] [10]

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con

premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [11]

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004. [12]

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. [13]

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; [14]

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la

distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio. [15]

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. [16]

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. [16]

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. [16]

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88. [17]

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. [18]

(1) Articolo modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904, dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425, dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 decorrenza dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(2) Per le istruzioni di applicazione del presente articolo, vedi la circolare 12 febbraio 2003, n. 1.

(3) Comma sostituito dall'art. 1, comma 540, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(4) Comma sostituito dall'art. 1, comma 541, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(5) Comma modificato dall'art. 1, comma 85, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(6) Lettera modificata dall'art. 38, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, dall'art. 1, comma 282, lett. a), nn. 1) e 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244. A norma del comma 283 del predetto art. 1, L. 244/2007, quest'ultima disposizione si applica alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(7) A norma dell'art. 1, comma 531, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con gli apparecchi di cui alla presente lettera, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

(8) Lettera inserita dall'art. 1, comma 282, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244. A norma del comma 283 del predetto art. 1, L. 244/2007, tale disposizione si applica alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(9) Comma modificato dall'art. 39, comma 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 525, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (10) Per l'avvio dei sistemi di gioco, di cui alla presente lettera, vedi il Decreto 6 agosto 2009.
- (11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, abrogata dall'art. 1, comma 495, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (12) Comma inserito dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, modificato dallo stesso art. 39, comma 7-bis, D.L. 269/2003 come modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (13) Comma inserito dall'art. 1, comma 542, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (14) Lettera così modificata dall'art. 15-bis, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
- (15) Comma sostituito dall'art. 1, comma 543, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, dall'art. 1, comma 86, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (16) Comma inserito dall'art. 1, comma 544, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (17) Comma sostituito dall'art. 1, comma 545, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (18) Comma sostituito dall'art. 1, comma 546, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (19) Si riporta il comma 2-quater della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40:
- “2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.”.*

CAPO III

DELLE TIPOGRAFIE E ARTI AFFINI E DELLE ESPOSIZIONI

DI MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO

Art. 111 - (Art. 111, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 164, comma 1, lettera f), stesso D. Lgs, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 112 - (art. 112 e 113 T.U. 1926) [1]

E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali o economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene. [2]

E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli pubblicamente.

L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati [3] .

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 1971, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione".

(3) Per effetto dell'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, il presente comma ha cessato di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale.

Art. 113 - (art. 114 T.U. 1926)

Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico, o aperto al pubblico scritti o disegni [1] .

E' altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie [1] .

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto [1] .

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi [1] .

Le affissioni non possono farsi fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità [1] .

Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza [1] .

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del presente articolo, per la violazione delle quali la sanzione penale è prevista dall'art. 663 codice penale, come modificato dall'art. 2, D.Lgs.C.p.s. 8 novembre 1947, n. 1382.

Art. 114 - (art. 115 T.U. 1926)

E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto [1] .

E' altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi [2] .

E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.

I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza [3] .

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 1971, n. 49 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole "a impedire la procreazione".

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1968, n. 120 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui vieta l'inserzione di corrispondenze e di avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.

(3) Per effetto dell'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, il presente comma ha cessato di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale.

CAPO IV DELLE AGENZIE PUBBLICHE

Art. 115 - (art. 116 T.U. 1926) [1]

1. Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, [senza darne comunicazione al questore.] (2)

2. La [comunicazione] (3) è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

[3. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.] (6)

4. La licenza vale esclusivamente pei locali in esso indicati.

5. E' ammessa la rappresentanza.

[6. Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.] (4)

7. Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. [5]

8. Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano. [5]

(1) Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. b) e d), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(2) Le parole "senza licenza del questore" sono state così sostituite dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

(3) La parola "licenza" è stata così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

(3) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 3, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

Si riporta il testo del sesto comma nella sua precedente redazione, come era stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101:

[6. Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.]

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

(6) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012.

Art. 116 - (art. 117 T.U. 1926)

Il questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutta o in parte, all'erario dello Stato.

Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza all'esercizio medesimo.

Art. 117 - (art. 118 T.U. 1926)

Nei comuni in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concesse dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà.

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà.

Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.

E' vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

Art. 118 - (art. 119 T.U. 1926)

L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.

Art. 119 - (art. 120 T.U. 1926)

Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Art. 120 - (art. 121 T.U. 1926)

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

CAPO V

DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI ALCUNE CLASSI DI RIVENDITORI

Art. 121 - (art. 122 T.U. 1926) [1]

[2]

[2]

E' vietato il mestiere di ciarlatano.

(1) Per la depenalizzazione delle violazioni previste dal presente articolo, vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 122 - (art. 123 T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 123 - (Art. 124, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo modificato dall'articolo unico, L. 1° dicembre 1971, n. 1051 e, successivamente, abrogato dall'art. 46, comma 3, lettera b), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 124 - (art. 125 T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 125 - (art. 126 T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 126 - (Art. 127, T.U. 1926)

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 127 - (Art. 128, T.U. 1926)

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore [1] .

Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

(1) Comma modificato dall'art. 16, comma 1, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 128 - (art. 129 T.U. 1926)

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato [1] .

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento [2] .

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta .

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti [2]

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

(1) Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), L. 28 novembre 2005, n. 246.

(2) Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), L. 28 novembre 2005, n. 246.

CAPO VI

DEGLI OPERAI E DOMESTICI E DEI DIRETTORI DI STABILIMENTI

Art. 129 - (art. 130 T.U. 1962)

L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.

Art. 130 - (Art.131, T.U. 1962) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI DEL TITOLO III

Art. 131 - (art. 132 T.U. 1926)

Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci.

Art. 132 - (art. 133 T.U. 1926)

I provvedimenti del prefetto nelle materie previste in questo titolo sono definitivi.

Titolo IV

DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA e DI INVESTIGAZIONE PRIVATA

Art. 133 - (art. 134 T.U. 1926)

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

Art. 134 - (art. 135 T.U. 1926)

Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. [1]

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. [2]

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. [3]

La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

(1) Comma modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39.

(2) Comma inserito dall'art. 33, comma 1, lett. b), L. 1° marzo 2002, n. 39.

(3) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

Art. 134-bis - Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea [1]

1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

Art. 135 - (art. 136 T.U. 1926)

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. [1]

[2]

(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

(2) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. e), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

Art. 136 - (art. 137 T.U. 1926)

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

[1]

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

(1) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. f), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

Art. 137 - (art. 138 T.U. 1926)

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

Art. 138 - (art. 139 T.U. 1926)

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; [1]

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

- 3° sapere leggere e scrivere;
- 4° non avere riportato condanna per delitto;
- 5° essere persona di ottima condotta politica e morale [2] ;
- 6° essere munito della carta di identità;
- 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. [3]

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. [4]

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3. [5]

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. [6]

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. [7]

(1) Numero modificato dall'art. 33, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

(3) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

(4) Comma sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 28 novembre 2005, n. 246.

(5) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

(6) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d), L. 1° marzo 2002, n. 39.

(7) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. g), n. 3), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

Art. 139 - (art. 140 T.U. 1926)

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 140 - (art. 141 T.U. 1926)

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) [1] a euro 619 (1.200.000) [1] .

(1) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 141 - (art. 142 T.U. 1926)

I provvedimenti del prefetto nelle materie previste in questo titolo sono definitivi.

TITOLO V
DEGLI STRANIERI [1]

CAPO I
DEL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NEL REGNO

Art. 142 - (Art. 143, T.U. 1926) [2]

(1) Per la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, vedi ora il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. A norma dell'art. 47, comma 4, del predetto decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso, le disposizioni ancora in vigore del presente titolo sono abrogate.

(2) Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 a sua volta abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.

Art. 143 - (Art. 144, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.

Art. 144 - (art. 145 T.U. 1926)

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé.

Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi sgnalelici.

Art. 145 - (Art. 146, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.

Art. 146 - (Art. 147, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.

Art. 147 - (Art. 148, T.U. 1926) [1]

1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

(1) Articolo sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 148 - (art. 149 T.U. 1926)

Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.

Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

Art. 149 - (art. 150 T.U. 1926)

Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

CAPO II

DEGLI STRANIERI DA ESPELLERE E DA RESPINGERE DAL REGNO

Art. 150 - (Art. 151, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40

Art. 151 - (Art. 152, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. a), L. 6 marzo 1998, n. 40.

Art. 152 - (Art. 153, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETA'

CAPO I

DEI MALATI DI MENTE, DEGLI INTOSSICATI E DEI MENDICANTI

Art. 153 - (art. 154 T.U. 1926)

Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Art. 154 - (art. 155 T.U. 1926)

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza nè parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

Art. 155 - (art. 156 T.U. 1926)

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Art. 156 - (Art. 157, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 18 novembre 1981, n. 659.

CAPO IL

**DELLE PERSONE SOSPETTE, DEI LIBERATI DAL CARCERE O
DAGLI STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA,
DEL RIMPATRIO E DEGLI ESPATRI ABUSIVI**

Art. 157 - (art. 158 T.U. 1926)

Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta, e alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta d'identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione [1] .

Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità [2] .

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa [2] .

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

- (1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette.
- (2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nelle parti relative al rimpatrio per traduzione, salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.

Art. 158 - (Art. 160, T.U. 1926)

Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a euro 82 (lire 160.000) [1] [2] .

In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) [1] a euro 619 (1.200.000) [1] .

E' autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

(1) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1959, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 159 - (art. 161 T.U. 1926)

Il ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

Art. 160 - (art. 162 T.U. 1926)

I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.

Art. 161 - (art. 163 T.U. 1926)

I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando è diretto.

Art. 162 - (art. 164 T.U. 1926)

I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario [1] .

I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in stato di arresto davanti all'autorità predetta [2] .

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio 1963, n. 72, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si afferma "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario".

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio 1963, n. 72, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 163 - (art. 165 T.U. 1926)

Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.

Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.

La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

CAPO III
DELL'AMMONIZIONE

Art. 164 - (Art. 166, T.U. 1926) [1]

Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente [2].

Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del Questore.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(2) Comma modificato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 165 - (art. 167 T.U. 1926) [1]

E' diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:

1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

2° del delitto di strage;

3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;

4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;

5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;

7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;

8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;

9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;

quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 166 [1]

L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del Prefetto, del Procuratore del Re, di un

giudice - designato dal presidente del Tribunale - del Questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 10° designato dal Prefetto, assisterà come segretario.

La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice Prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 11 del 3 luglio 1956, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 167 - (art. 169 T.U. 1926) [1]

Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunciato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 168 - (art. 170 T.U. 1926) [1]

Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.

Qualora il denunciato non si presenti nel giorno e nella ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica [2] .

Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per la irreperibilità del denunciato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito [2] .

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(2) Comma sostituito dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 169 - (Art. 171, T.U. 1926) [1]

Il denunciato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunciato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 170 - (art. 172 T.U. 1926) [1]

Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 171 - (art. 173 T.U. 1926) [1]

Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 172 - (art. 174 T.U. 1926) [1]

La commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 173 - (art. 175 e 177 T.U. 1926) [1]

Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.

Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 174 - (art. 176 e 178 T.U. 1926) [1]

Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 175 - (art. 179 T.U. 1926) [1]

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 176 - (art. 176 T.U. 1926) [1]

L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

CAPO IV

DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MINORI DEGLI ANNI DICIOOTTO

Art. 177 - (art. 180 e 182 T.U. 1926)

Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicizia o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del tribunale.

Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a euro 1 (lire 2000) a favore della cassa delle ammende.

Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

Art. 178 - (art. 181 T.U. 1926)

Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.

Art. 179 - (art. 183 T.U. 1926)

Contro il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della corte di appello.

Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.

Il primo presidente della corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

CAPO V

DEL CONFINO DI POLIZIA

Art. 180 - (art. 185 T.U. 1926)

Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del regno diverso dalla residenza del confinato.

Art. 181 - (Art. 184, T.U. 1926)

Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

- 1° gli ammoniti;
- 2° le persone diffamate ai termini dell'articolo 165;
- 3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato [1] .

L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.

(1) Comma modificato dall'art. 1, D.Lgs.L.gt. 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 182 - (Art. 186, T.U. 1926)

L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all'articolo 166, su rapporto motivato del Questore.

Nell'ordinanza è determinata la durata.

La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

Il denunciato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore [1] .

(1) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. L.gt. 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 183 - (art. 187 T.U. 1926)

Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.

Art. 184 - (Art. 188, T.U. 1926) [1]

Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una Corte d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere di Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, iscritto nelle liste

dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente. Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, D.Lgs. L.gt. 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 185 - (art. 189 T.U. 1926)

Tanto nel caso di confino in un comune del regno, quanto nel caso di confino di una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.

L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.

L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.

Della consegna è redatto processo verbale.

Art. 186 - (Art. 190, T.U. 1926)

All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:

1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;

3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;

8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 187 - (art. 191 T.U. 1926)

Qualora il confinato tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

Art. 188 - (art. 192 T.U. 1926)

Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il ministro dell'interno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in espiazione di pena.

Art. 189 - (art. 193 T.U. 1926)

Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino.

Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.

TITOLO VII **DEL MERETRICIO**

Art. 190 - (Art. 194, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 191 - (Art. 195, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 192 - (Art. 196, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 193 - (Art. 198, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 194 - (Art. 199, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 195 - (Art. 200, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 196 - (Art. 201, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 197 - (Art. 202, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 198 - (Art. 203, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 199 - (Art. 204, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 200 - (Art. 205, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 201 - (Art. 206, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 202 - (Art. 208, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 203 - (Art. 209, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 204 - (Art. 210, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 205 - (Art. 211, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 206 - (Art. 212, T.U. 1926) [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75

Art. 207 - (Artt. 197 e 207, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 208 - (Art. 213, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

TITOLO VIII
DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI

Art. 209 - (Art. 214, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17.

Art. 210 - (art. 215 T.U. 1926) [1]

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al ministro dell'interno.

Contro il provvedimento del ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1967, n. 114 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 211 [1]

E' vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del ministro dell'interno.

E' altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza la autorizzazione del ministro dell'interno.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza del 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 212 - (Art. 216, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17.

Art. 213 - (Art. 217, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

TITOLO IX

DELLO STATO DI PERICOLO PUBBLICO E DELLO STATO DI GUERRA

Art. 214 - (art. 219 T.U. 1926)

Nel caso di pericolo di disordini il ministro dell'interno con l'assenso del capo del governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

Art. 215 - (art. 220 T.U. 1926)

Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

Art. 216 - (art. 221 T.U. 1926)

Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del regno, il ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.

Art. 217 - (art. 222 T.U. 1926)

Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del capo del governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.

I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 218 - (art. 223 T.U. 1926)

Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto si riferisce all'ordine pubblico.

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.

Art. 219 - (Art. 224, T.U. 1926) [1]

Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 22/B.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 220 - (Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221, T.U. 1926) [1]

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli art. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo 1970, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 221 - (Art. 225, T.U. 1926)

Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate.

Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 103 (lire duecentomila) [1] .

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.

(1) Comma sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 221-bis [1]

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni).

2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 222

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.

Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico. Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il regno.

Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.

Il ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'art. 74.

Art. 223 - (Art. 227, T.U. 1926)

Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V. titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confino di polizia, ai termini di questo testo unico.

Art. 224 - (Art. 229, T.U. 1926)

L'articolo 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.

I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, fossero stati già presentati alla giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.